



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

**ISTITUTO COMPRENSIVO di COSIO VALTELLINO**

23013 COSIO VALTELLINO (SO) - Via P.L. Nervi, n. 1 - C.F. 91007460149 - C.M. SOIC81100R

TEL: 0342/635748 MAIL: SOIC81100R@istruzione.it PEC: SOIC81100R@pec.istruzione.it SITO: [www.iccosiovaltellino.edu.it](http://www.iccosiovaltellino.edu.it)



**REGOLAMENTO DI DISCIPLINA**

**Scuola Secondaria di Primo Grado**

Deliberato dal Collegio Docenti nella seduta del 24 febbraio 2010

Adottato dal Consiglio di Istituto nella seduta dell'11 marzo 2010

Il presente Regolamento disciplinare per la Scuola secondaria di primo grado è stato elaborato recependo lo Statuto delle studentesse e degli studenti (D.P.R. n. 249 del 24 giugno 1998) e relative modifiche e integrazioni (D.P.R. n. 235 de 21 novembre 2007) e la legge n. 169 del 30 ottobre 2008. Il Regolamento prevede provvedimenti disciplinari che abbiano finalità educative e tendano al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale e/o culturale a vantaggio della comunità scolastica. La responsabilità disciplinare è personale e le sanzioni disciplinari sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione ed ispirate, per quanto possibile, alla riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica. Nessuno potrà essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni a seguito di contestazione degli addebiti. In sede di scrutinio intermedio e finale viene valutato il comportamento di ogni studente durante tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica, anche in relazione alla partecipazione alle attività ed agli interventi educativi realizzati dall'istituzione scolastica. La valutazione del comportamento, attribuita collegialmente dal Consiglio di classe, è effettuata mediante l'attribuzione di un voto numerico espresso in decimi e determina, se inferiore a sei decimi, la non ammissione al successivo anno di corso e all'esame conclusivo del ciclo.

**Art. 1 – Finalità**

La scuola è:

- luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica;
- comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni.

La vita della comunità scolastica si fonda:

- sulla qualità delle relazioni insegnanti-studenti;
- sullo sviluppo della personalità dei giovani attraverso l'educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione dell'identità di genere.

La vita della comunità scolastica si basa:

- sulla libertà di espressione, pensiero, coscienza, religione;
- sulla solidarietà e sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale sia la loro età e condizione.

**Art. 2 – Diritti dello studente**

Gli studenti hanno diritto:

- ad una formazione globale che rispetti e valorizzi le inclinazioni personali e tenga conto dei ritmi individuali di apprendimento;
- alla riservatezza per quanto riguarda la sfera personale e familiare;
- all'informazione circa le decisioni e le norme che regolano la vita della scuola;

- ad una partecipazione attiva e responsabile della vita scolastica, attraverso un dialogo costruttivo con i dirigenti e i docenti, secondo le modalità previste dal regolamento d'istituto;
- ad una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che favorisca l'individuazione dei punti di forza e di debolezza personali e il miglioramento del proprio rendimento;
- ad incontrare il Dirigente scolastico o un suo sostituto per proporre soluzioni in ordine alla vita della scuola o che riguardano direttamente la propria situazione scolastica;
- ad un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e ad un servizio educativo didattico di qualità;
- al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono.

### **Art. 3 - Doveri dello studente**

Gli studenti sono tenuti:

- a frequentare obbligatoriamente e regolarmente le lezioni. Le assenze devono avere carattere di eccezionalità ed essere debitamente motivate;
- a svolgere quotidianamente tutto il lavoro scolastico assegnato, a portare il materiale necessario per le lezioni, nonché il diario e il libretto personale e a informarsi sull'attività scolastica, durante i periodi di assenza;
- ad avere nei confronti del capo d'Istituto, dei docenti, di tutto il personale della scuola e dei loro compagni, lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per sé stessi;
- ad assumere comportamenti tesi a favorire il proprio apprendimento e quello degli altri; il disturbo continuo, infatti, è di impedimento allo svolgimento dell'attività didattica e lede il diritto all'apprendimento degli altri studenti;
- ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal regolamento di Istituto;
- a considerare le strutture, gli arredi, le apparecchiature e i sussidi didattici patrimonio della comunità scolastica, a comportarsi in modo da non danneggiarli e da garantirne la buona conservazione;
- a mantenere l'ambiente scolastico pulito ed accogliente, evitando comportamenti di negligenza e trascuratezza, o addirittura di vandalismo;
- l'uso dei telefoni cellulari o altri dispositivi elettronici è regolato dalla direttiva n.104 del 30/11/07. In particolare nell'Istituto è obbligatorio tenere spento il telefono cellulare durante le lezioni, il non rispetto di tale norma comporta il ritiro dell'apparecchio da parte dell'insegnante e la restituzione sarà fatta solo al genitore tramite la dirigenza;
- al rispetto e all'osservanza del "Patto di corresponsabilità" sottoscritto, con docenti e genitori, all'inizio del percorso triennale della Scuola secondaria di primo grado.

### **Art. 4 – Sanzioni**

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educative e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente, né indirettamente la libera espressione di opinione correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono sempre adottati da un organo collegiale; il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari.

L'inosservanza dei doveri comporta le seguenti sanzioni disciplinari:

- a) richiamo verbale;
- b) sospensione dell'intervallo;

- c) richiamo scritto e annotazione sul registro di classe;
- d) convocazione dei genitori;
- e) esclusione da uscite didattiche, gite d'istruzione, spettacoli, ecc e/o obbligo di frequenza ad
  1. attività di formazione su tematiche di rilevanza sociale e/o culturale;
- f) sospensione da uno a tre giorni;
- g) sospensione da tre a quindici giorni;
- h) sospensione superiore a quindici giorni;
- i) esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di
  2. studi;
- j) risarcimento dei danni arrecati alle attrezzature, alle strutture, agli arredi e ai sussidi didattici
  3. di proprietà della scuola, del personale, dei compagni.

Nello specifico:

1. l'assenza arbitraria (all'insaputa della famiglia) o la contraffazione della firma del genitore potrà comportare, oltre al richiamo scritto, la sospensione dalle lezioni fino a un massimo di tre giorni;
2. la ripetuta inadempienza agli obblighi scolastici verrà segnalata dalla scuola alla famiglia per iscritto;
3. la mancanza di rispetto nei confronti di tutto il personale della scuola e dei compagni sarà punita con richiamo scritto o anche con la sospensione;
4. il frequente disturbo durante le attività didattiche comporterà, oltre al richiamo scritto, la convocazione dei genitori;
5. l'inosservanza delle disposizioni organizzative e di sicurezza sarà punita con richiamo scritto o la sospensione fino a un massimo di tre giorni;
6. il risarcimento dei danni arrecati alle strutture, alle attrezzature, agli arredi e ai sussidi didattici si dovrà versare sul CCB intestato alla scuola e sarà destinato all'acquisto di sussidi didattici, salvo soluzioni diverse concordate con la famiglia. L'entità del danno sarà determinata dal Dirigente con il genitore dell'alunno interessato e dall'eventuale parte lesa;
7. gli alunni saranno chiamati a ripulire, fuori dal normale orario scolastico, gli ambienti, le attrezzature e gli arredi che hanno sporcato;
8. in presenza di situazioni di particolare gravità o di pericolo per l'incolumità del personale o di altri ragazzi, raccolti gli elementi utili alla valutazione del caso, si potrà ricorrere all'allontanamento cautelativo di un alunno della comunità scolastica secondo quanto stabilito del DPR n. 235 del 21.11.2007;
9. nei periodi di allontanamento non superiori a 15 giorni deve essere previsto, per quanto possibile, un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica;
10. nei periodi di allontanamento superiori ai 15 giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile nella comunità scolastica.

#### **Art. 5 – Organi competenti ad irrogare le sanzioni disciplinari**

- DOCENTE: per le sanzioni previste dall'art. 4, lettere a), b), c), d).
- CONSIGLIO DI CLASSE: per le sanzioni previste dall'art. 4, lettere e), f), g).
- DIRIGENTE SCOLASTICO: per le sanzioni previste dall'art. 4, lettere c), d), j).
- CONSIGLIO D'ISTITUTO: per le sanzioni previste dall'art. 4, lettere h), i).

In ogni caso i provvedimenti di sospensione dalle lezioni sono di competenza del Consiglio di Classe. Le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a 15 giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame conclusivo del corso di studi sono adottate dal Consiglio d'istituto.

#### **Art. 6 – Procedure di irrogazione**

1. L'adozione dei provvedimenti disciplinari previsti dall'art. 4, lettere f), g), h) ed i) del presente Regolamento prevede le seguenti fasi nella procedura di irrogazione:
  - contestazione di addebito;

- convocazione dell'organo giudicante;
  - ascolto delle parti interessate;
  - adozione del provvedimento disciplinare con motivazione della sanzione;
  - comunicazione del provvedimento disciplinare.
2. La contestazione scritta dell'addebito deve essere effettuata dal Dirigente scolastico, entro 10 giorni dalla data in cui è venuto a conoscenza del fatto da contestare, ed inviata allo studente e ai suoi genitori.
  3. Nella determinazione dei fatti da contestare e limitatamente allo scopo di assumere il maggior numero di elementi a disposizione e di circostanziare gli eventi, il Dirigente scolastico può ascoltare gli studenti anche senza aver preventivamente informato le famiglie.
  4. La contestazione di addebito deve necessariamente contenere indicazioni rispetto all'organo giudicante, alla data, ora e luogo di convocazione dello stesso e del diritto di comparire dello studente e dei suoi genitori per essere ascoltato in ordine agli addebiti mossi. Può anche ritenersi opportuno che lo studente venga prima ascoltato sia individualmente che coi suoi genitori dal Dirigente scolastico. La convocazione dell'organo giudicante deve avvenire tassativamente entro 20 giorni dalla data di contestazione dell'addebito e l'adozione del provvedimento disciplinare entro 45 giorni.
  5. La sanzione disciplinare deve specificare in maniera chiara le motivazioni che hanno reso necessaria l'irrogazione della stessa e nel caso di sanzioni che comportano l'allontanamento fino alla fine dell'anno scolastico, l'esclusione dallo scrutinio finale, la non ammissione agli esami di stato, occorrerà anche esplicitare i motivi per cui "non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico". La comunicazione del provvedimento allo studente e ai suoi genitori è effettuata dal Dirigente scolastico entro 5 giorni dalla data di decisione.
  6. Nel provvedimento disciplinare devono anche essere indicate, quando ricorrano le condizioni, le possibili modalità sostitutive rispetto alla sanzione somministrata, la forma e la modalità di esecuzione della sanzione o della sua forma sostitutiva. Debbono anche essere indicati i tempi e le modalità di ricorso all'Organo di garanzia interno alla scuola.
  7. Per gli alunni soggetti a certificazione, ai sensi della legge 104/92, per l'adozione di sanzioni di cui all'art. 4, lettere f), g), h) ed i), si ricorrerà al parere degli specialisti che hanno redatto la diagnosi funzionale.
  8. L'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 4 lettera e) verranno valutati in sede di Consiglio di Classe ordinario o, in caso di urgenza, straordinario.
  9. Per l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 4, lettera f) e g), il Consiglio di Classe è convocato al completo, in via straordinaria, con procedura d'urgenza, dal Dirigente scolastico, su propria iniziativa, o a seguito di motivata richiesta scritta di almeno un terzo dei componenti del Consiglio stesso. Le decisioni sono assunte a maggioranza assoluta dei voti validi espressi, nel caso di parità il voto del Presidente vale doppio.
  10. Nel caso in cui il Consiglio di classe ritenga che la sanzione da applicare rientri fra le potestà del Consiglio d'istituto, in sede preliminare, non prima comunque di aver ascoltato gli interessati, si dichiara incompetente a procedere; ad analoga procedura si attiene il Consiglio di istituto. Nel caso in cui il Consiglio di istituto si dichiari incompetente a procedere rinvia gli atti al Consiglio di classe che ha l'obbligo di esprimersi.
  11. Per le inosservanze che implicano le sanzioni di cui all'art. 4, lettere h) ed i), il Consiglio di istituto è convocato al completo, in via straordinaria con procedura d'urgenza, dal Dirigente scolastico a seguito di motivata richiesta. Le decisioni sono assunte a maggioranza assoluta dei voti validi espressi, nel caso di parità il voto del Presidente vale doppio.
  12. Gli Organi demandati ad adottare le sanzioni previste dal presente Regolamento, prima di formalizzare la propria decisione, hanno l'obbligo di ascoltare gli studenti accompagnati dai loro genitori, a tale fine il Dirigente scolastico provvede alla loro convocazione. In caso di grave impedimento lo studente interessato o i genitori possono produrre una memoria scritta. La mancata comparizione non costituisce motivo di impedimento all'adozione dei provvedimenti.

13. Il provvedimento disciplinare deve indicare l'organo che ha adottato il provvedimento, i fatti contestati con riferimento al luogo, all'ora, ad eventuali testimoni, le dichiarazioni rese dagli interessati, ove prodotte, la sanzione adottata con relativa motivazione, le modalità di espletamento della sanzione comprese le modalità sostitutive ove ammesse, le informazioni sulle modalità di ricorso all'Organo di garanzia. Il provvedimento è comunicato in forma scritta dal Dirigente scolastico allo studente e ai suoi genitori direttamente o mediante raccomandata entro 7 giorni dalla sua adozione. Il provvedimento disciplinare oggetto di ricorso diventa esecutivo soltanto dopo la pronuncia dell'Organo di garanzia, salvo i casi in cui ricorrano le condizioni per l'immediato allontanamento dello studente dalla comunità scolastica.
14. In caso di intenzionale danneggiamento di strutture, macchinari, sussidi didattici, arredi scolastici, ecc., il Dirigente scolastico avvalendosi della collaborazione del Consiglio di classe e del personale della scuola, secondo le competenze di ciascuno, raccoglierà tutti gli elementi utili per la valutazione del caso. Sentita la parte interessata, concorderà l'entità del danno da risarcire e la modalità di recupero.

#### **Art. 7 - Impugnazioni e organo di garanzia**

Contro le sanzioni disciplinari che prevedono il temporaneo allontanamento dalla comunità scolastica, l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi, è ammesso ricorso entro 15 giorni dall'avvenuta comunicazione ad un Organo di garanzia interno alla scuola, composto da un docente, da due rappresentanti dei genitori e dal Dirigente scolastico che lo presiede. Esso si riunisce su convocazione del Dirigente scolastico, ogni qualvolta ne ricorrano le condizioni, e delibera a maggioranza assoluta dei voti validi espressi; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. Tale organo decide, entro 10 giorni, in merito ai conflitti che sorgono all'interno della scuola per l'applicazione del presente regolamento. Qualora l'Organo di garanzia non decida entro 10 giorni, la sanzione non potrà che ritenersi confermata. Il procedimento disciplinare deve concludersi entro 180 giorni dalla data di contestazione degli addebiti, esclusi i periodi di vacanza scolastica, compresa l'eventuale pronuncia dell'organo di garanzia.